

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 19/06/2018

### FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro, con il ministero di un legale di fiducia, per chiedere la restituzione della quota non maturata delle commissioni e del premio connessi con il finanziamento de quo. Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva l'improcedibilità del ricorso per assenza del preventivo reclamo; in particolare, rilevava che il ricorrente – pur avendo sostenuto l'invio dello stesso a mezzo fax in data 22 agosto 2017 – avesse prodotto esclusivamente un file senza aver fornito la prova del relativo invio e dell'avvenuta ricezione da parte dell'intermediario.

Precisava inoltre di aver ricevuto in data 8 aprile 2016 un "reclamo" via fax, in cui l'odierno ricorrente avanzava richieste non corrispondenti a quelle oggetto del presente ricorso; ad ogni modo, volendo considerare detta missiva quale "reclamo", il ricorso (protocollato in data 21 novembre 2017) sarebbe tardivo, in quanto presentato ben oltre il termine di dodici mesi previsto dalle Disposizioni che regolano il presente procedimento.

Chiedeva, pertanto, di dichiararsi l'irricevibilità del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, limitandosi ad asserire di aver inviato all'intermediario ben due PEC aventi ad oggetto la richiesta di rimborso. Tuttavia, non forniva alcuna prova al riguardo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 14891 del 10 luglio 2018

## **DIRITTO**

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In relazione ad essa, parte resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per carenza del preventivo reclamo, nonché per tardività del ricorso.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

Emerge per tabulas che – con riferimento al reclamo del 22 agosto 2017 (avente ad oggetto la richiesta di rimborso della quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento) – il ricorrente si sia effettivamente limitato a depositare un file in formato word, senza aver fornito alcuna prova né in relazione all'invio dello stesso all'indirizzo dell'intermediario, né della sua ricezione da parte di quest'ultimo.

Pur essendo privo di valore negoziale, il reclamo – quale atto di messa in mora, mediante il quale peraltro si esperisce la condizione di procedibilità per l'accesso al procedimento dinanzi a questo Arbitro – ha natura di atto ricettizio, dal che deve ritenersi che ad esso vadano senz'altro applicate le disposizioni di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. al fine della produzione degli effetti giuridici riconosciuti dall'ordinamento.

Né tantomeno può ritenersi che – ai fini della valida presentazione dell'odierno ricorso – la condizione di procedibilità sia stata esperita con l'invio del reclamo dell'8 aprile 2016: per un verso, infatti, esso ha un contenuto del tutto difforme rispetto a quello del ricorso e, per altro verso (pur volendo trascurare la pur necessaria identità di petitum) risulta documentalmente che questo sia stato presentato ben oltre il termine annuale previsto dalle Disposizioni che regolano il presente procedimento, come puntualmente e specificamente contestato dall'intermediario convenuto (cfr. Coll. Coord. dec. n. 5091/2013).

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO